

*Aggiornamenti normativi in materia  
di sicurezza sul lavoro sull'utilizzo di DPI*

## Alimenti in cattivo stato di conservazione: natura del reato contestato e responsabilità penale

Michele Montrano

S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL TO3 della Regione Piemonte

Mail: michele.montrano@unito.it

Recentemente la Corte di Cassazione penale si è espressa su un caso di cattiva conservazione di alimenti e sui soggetti responsabili di un supermercato. L'analisi condotta dalla Suprema Corte con la sentenza n. 39432 del 3/9/2018 (sez. III) appare di ampio respiro in particolare in merito alla identificazione dei soggetti responsabili; vi proponiamo, con il testo che segue, la descrizione del caso.

In un supermercato gestito dalla soc. XXX (titolare di una catena di supermercati) era presente un reparto macelleria gestito dalla ditta YYY. Nel 2015, durante una ispezione, tecnici della ASL territorialmente competente riscontravano, all'interno del reparto macelleria del supermercato, nel magazzino merci e nel locale gastronomia, la presenza di "metri lineari" di tracce di feci di roditori. Le problematiche gestionali del magazzino erano note da tempo come dimostrato dall'utilizzo di trappole per la cattura dei roditori peraltro insufficienti a risolvere il problema. In tale situazione sarebbe stata sufficiente una "folata di vento o anche uno spostamento d'aria improvviso per fare arrivare ai cibi esposti per la vendita residui delle predette feci di roditore". Gli escrementi, riscontrati in pieno giorno mettevano in evidenza che nessuno aveva provveduto alla pulizia dei locali in modo da rimuovere la fonte di pericolo per le carni appena tirate fuori dalle celle frigorifere. La situazione quindi era considerata come sicura fonte di pericolo di contaminazione degli alimenti esposti per la vendita o estratti dalle celle frigorifere.

Ne conseguiva la denuncia all'autorità giudiziaria per la violazione dell'art. 5 lett. b) delle legge 30 aprile 1962, n. 283<sup>1</sup> di VVV (legale rappresentante della soc, gestore che gestiva il supermercato) ed EEE (legale rappresentante della soc. che gestiva il reparto macelleria posta all'interno del supermercato). Il Tribunale di Torino, nel 2017, dichiarava VVV ed EEE colpevoli della contravvenzione citata per aver detenuto per la vendita alimenti in cattivo stato di conservazione e li condannava alla pena di duemila euro di ammenda ciascuno.

A seguito della condanna i due imputati proponevano ricorso in cassazione deducendo diversi motivi.

Secondo EEE il Tribunale di Torino non avrebbe adeguatamente considerato che erano state adottate tutte le misure in suo potere per risolvere il problema della presenza di topi nel supermercato. In particolare, già un mese prima del sopralluogo dei tecnici ASL, egli avrebbe segnalato la questione alla società responsabile del supermercato. Aveva posizionato le trappole per roditori, realizzando in questo modo l'unico intervento che le era consentito. Le successive fasi della vicenda dimostrano che la presenza dei topi era legata a problemi strutturali dell'impianto, dopo poco definitivamente risolti con i lavori che la società proprietaria aveva realizzato. Ritiene anche che non era a suo carico la derattizzazione degli ambienti macelleria, né la pulizia dei locali, ma soltanto quella delle attrezzature, dei macchinari e dei piani lavoro. Afferma ancora che la sentenza, nel riferirsi al mero dato formale dell'assenza di delega, non avrebbe tenuto conto del criterio sostanziale dell'esercizio dei poteri, come invece necessario in una struttura complessa caratterizzata da distinti settori, rami e servizi, ai quali sono preposti soggetti qualificati. Ritiene ancora che sarebbe stato travisato il piano di auto-controllo HACCP del reparto macelleria del supermercato in oggetto, che assegnerebbe al solo macellaio (e, in assenza, al suo aiuto) la qualifica di preposto e, quindi, di responsabile delle relative attività.

Per quanto riguarda il reato contestato il sig. EEE faceva presente nel ricorso che la fattispecie in esame costituirebbe reato di danno, non di pericolo, o, al più, di pericolo concreto, e tale carattere non sarebbe stato riconosciuto nella sentenza, in quanto il Giudice si è limitato ad affermare che sarebbe stata sufficiente "una folata di vento od uno spostamento d'aria a contaminare i cibi", argomento del tutto astratto e non adeguato.

Anche Secondo l'altro ricorrente, sig. VVV, la sentenza avrebbe riconosciuto la sua colpevolezza nonostante la presenza di una struttura complessa caratterizzata da molte mansioni e relativi profili professionali. La responsabilità doveva invece esser riferita soltanto a chi concretamente esercitava poteri nello stabilimento, in forza di un criterio sostanziale. Il Giudice non avrebbe adeguatamente verificato che, in una struttura complessa come quella in esame, l'attività di gestione e controllo del supermercato viene suddivisa tra più soggetti qualificati, non potendo tutto esser riferito al vertice in termini automatici. In relazione all'art. 5 contestato il ricorrente faceva presente che la norma non può trovare applicazione, in quanto la stessa sentenza avrebbe provato che, nelle ore notturne, la carne veniva chiusa nelle celle frigorifere, nelle quali non era stata rinvenuta alcuna traccia dei roditori. Non emergerebbe dunque che cosa avrebbe determinato il pericolo di alterazione delle merci, facendo riferimento ad elementi (la folata di vento) al riguardo insufficienti.

La Corte di Cassazione ha giudicato i ricorsi parzialmente fondati e tali da giustificare l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Con riguardo alla natura del reato contestato la Suprema Corte ha ribadito che la più recente e condivisa giurisprudenza di Cassazione ha stabilito che - contrariamente all'assunto dei due ricorrenti - la contravvenzione di cui all'art. 5, lett. b) costituisce un tipico reato di pericolo presunto, con anticipazione della soglia di punibilità per la rilevanza del bene-interesse tutelato (la salute umana), tale da prescindere dall'effettivo accertamento di un danno all'oggetto medesimo<sup>2</sup>.

Secondo la Corte il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione è configurabile quando si accerti che le concrete modalità di questa siano idonee sono tali da determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell'alimento, senza che si rilevi la produzione di un danno alla salute, per la sua natura di reato a tutela dell'ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura. Il cattivo stato di conservazione degli alimenti riguarda quelle situazioni in cui le sostanze, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentino mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o, comunque, alterazione del prodotto<sup>3</sup>. Precisava ancora la Suprema Corte che tale stato può essere accertato dal Giudice senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica, o altro) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, ed è ravvisabile nel caso di inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la somministrazione<sup>4</sup>.

In relazione al profilo soggettivo della contestazione la Corte di Cassazione rileva che nel caso non era stata rilasciata alcuna delega, né scritta, né orale, con riguardo alla pulizia degli ambienti da lavoro coinvolti. Ne è prova la stessa impostazione difensiva, secondo la quale:

- a) la necessità della delega, aldilà del suo conferimento, risulterebbe nei fatti, trovando fondamento nell'ineludibile principio che presiede alla distribuzione dei compiti in un'organizzazione complessa;
- b) il Giudice avrebbe travisato la prova testimoniale/documentale, dalla quale risulterebbe che un conferimento di concreti poteri di gestione (al responsabile della struttura; al macellaio) vi era realmente stato, sì da escludere ogni responsabilità dei ricorrenti.

Ciò premesso, la Cassazione ha ribadito il già condiviso indirizzo<sup>5</sup> secondo il quale in materia di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, anche in assenza di apposita delega.

D'altronde, sostiene la Suprema Corte "l'organizzazione dell'impresa appartiene all'autonomia negoziale privata e, al di fuori dei casi in cui il conferimento di procure, deleghe o altri atti con i quali vengono attribuite responsabilità e/o conferiti compiti precisi, non sia espressamente preteso dalla legge in forma scritta ai fini della validità dell'atto stesso, la pretesa penalistica che esso abbia tale forma soddisfa più esigenze di prova che di sostanza. Le responsabilità derivanti dalla direzione di un punto vendita o di un reparto e i compiti ad esse connesse possono essere ricavate dall'organigramma dell'impresa o dalle mansioni esercitate dal lavoratore dipendente, dirigente o no che sia, e persino dalle corrispondenti previsioni del contratto collettivo di lavoro applicato nell'impresa; tanto più che..., il dipendente è retribuito per lo svolgimento proprio delle mansioni contrattualmente pattuite e correlate alla sua specifica posizione aziendale. Sarebbe perciò quanto-

meno contraddittorio escludere, a fini penalistici, l'efficacia della causa negoziale concreta dell'assunzione di responsabilità di un'articolazione dell'impresa da parte del lavoratore dipendente che a tanto sia destinato dal titolare dell'impresa, sol perché manchi un atto scritto" <sup>6</sup>.

La responsabilità del titolare dell'impresa, che resta pur sempre il destinatario principale del precetto penale, va perciò ricostruita su altre basi, diverse dalla mera presenza di una delega scritta, che devono essere ricercate esclusivamente nella norma che giustifica, ai sensi dell'art. 43, C.P., l'addebito della condotta anche a titolo colposo.

Prezioso l'insegnamento della Cassazione che deriva da questa analisi. Secondo la Corte in presenza di società complesse titolari di più punti vendita, così come di catene di supermercati, ognuno dei quali retto da un proprio direttore (del quale sarà necessario accertare le mansioni pattuite e i compiti connessi alla gestione del punto vendita) - occorrerà, esemplificativamente, verificare:

- a) che la dimensione dell'impresa non impedisca comunque il monitoraggio dell'attività del direttore stesso da parte del titolare;
- b) la capacità ed idoneità tecnica del direttore o responsabile dello stabilimento medesimo;
- c) la conoscenza (o la non conoscenza) dei vertici societari della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del responsabile operativo della singola struttura;
- d) che, in ogni caso, il fatto ascritto non sia derivato da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali di pertinenza esclusiva del titolare dell'impresa, quali, (con riguardo specifico alla vicenda in esame), l'omessa adozione di procedure di autocontrollo igienico-sanitario.

La Suprema Corte, ha ritenuto che il Tribunale di Torino non abbia applicato correttamente questi principi, evidenziando che "il legale rappresentante di una società, anche di grandi dimensioni, deve esser ritenuto responsabile qualora non sia possibile individuare un soggetto realmente destinatario di effettivi poteri delegati in particolare", e con riguardo ad entrambi i ricorrenti, il Tribunale ha sottolineato soltanto che " non è stato possibile individuare con precisione soggetti con effettivi poteri delegati che, in concreto, avrebbero, oltre all'imputato, avuto i poteri necessari per impedire l'evento".

Secondo la Cassazione, in relazione alle responsabilità di VVV, il Giudice ha genericamente affermato che la conoscenza delle condizioni igieniche riscontrate (e, in generale, del problema dei roditori) sarebbe ricavabile dalle "testimonianze e documenti in atti", senza però fornire alcun riscontro o migliore specificazione. Senza alcuna verifica di quegli elementi documentali - pur rappresentati dalle difese, prodotti in giudizio ed allegati ai ricorsi - volti ad evidenziare non solo le ampie dimensioni di entrambe le società in esame, ma, soprattutto, la presenza di soggetti - diversi dai ricorrenti, - formalmente preposti alle singole strutture interessate e, muniti di poteri decisionali ed operativi in esse, con particolare riferimento alle condizioni di igiene e di sicurezza del lavoro (ossia alla materia qui in esame), ma anche concretamente intervenuti per affrontare quella stessa presenza di roditori che aveva poi determinato la contestazione di cui all'art. 5 in esame. La Corte di Cassazione decideva quindi di annullare la sentenza esclusivamente su tale punto con conseguente rinvio al Tribunale per un nuovo esame sulla base dei principi descritti.

## NOTE

1 - L'art. 5 della legge n. 283 del 30 aprile 1962 così recita:

E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

- a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiori o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
- b) in cattivo stato di conservazione;
- c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
- d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

- e) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;
- f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa. Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;
- g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
- h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo
- 2 - Riferimento sentenza Cassazione Penale, Sez. II3, n. 40772 del 5/5/2015, Torcetta, Rv. 264990 e sentenza Cassazione Penale, Sez. III, n. 40554 del 26/6/2014, Hu Wei, Rv. 260655
- 3 - Riferimento sentenza Cassazione Penale, Sez. III, n. 33313 del 28.11.2012, Maretto, Rv. 257130
- 4 - Riferimento sentenza Cassazione Penale, Sez. III, n. 12346 del 4/3/2014, Chen, Rv. 258705
- 5 - Riferimento sentenza Cassazione Penale, Sez. III, n. 44335 del 10/9/2015, D'Argenio, Rv. 265345, sentenza Cassazione Penale, Sez. III, n. 11835 del 19/02/2013, Kash, Rv. 254761, sentenza Cassazione Penale, Sez. III, n. 4304 del 26/02/1998, Caron, Rv. 210510, sentenza Cassazione Penale, Sez. III, n. 3272 del 22/02/1991, Palma, Rv. 186615, e sentenza Cassazione Penale, Sez. III, n. 19642 del 06/03/2003, Rossetto, Rv. 224848, secondo la quale, in casi di organizzazioni complesse, la sussistenza di una delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, per le singole sedi, si deve presumere "in re ipsa", anche in assenza di un atto scritto
- 6 - Riferimento già citata sentenza Cassazione Penale, Sez. III, n. 44335 del 10/9/2015, D'Argenio, Rv. 265345